

Codice A1604A

D.D. 1 giugno 2017, n. 256

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di diciotto captazioni a servizio dell'acquedotto del Comune di Pray (BI), captazioni ubicate nei Comuni di Caprile (BI) - quattro derivazioni da acqua superficiale - di Portula (BI) - undici sorgenti e una derivazione da acqua superficiale - di Pray (BI) - due sorgenti - e gestite dalla Società CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A..

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con i Comuni di Portula (BI), di Pray (BI) – il Comune di Caprile (BI) non si è espresso – e con la Società CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pray (BI) – con nota in data 13 febbraio 2017 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia di diciotto captazioni a servizio dell'acquedotto del Comune di Pray (BI).

Le captazioni in esame sono suddivise in base alla loro ubicazione nei seguenti gruppi:

Comune di Caprile (BI) - Derivazioni Tassere (S18, S19, S20) e Pian delle Rape (S17)

Si tratta di quattro derivazioni di acqua superficiale ubicate nell'incisione del Rio Caneglio, tributario sul versante idrografico sinistro della Val Sessera, caratterizzato da alveo impostato su substrato roccioso di natura kinzigitica, ad una quota compresa tra 700 e 950 metri s.l.m..

- S17 – particella catastale n. 126 del foglio di mappa n. 3;
- S18 – particella catastale n. 20 del foglio di mappa n. 4;
- S19 – particella catastale n. 26 del foglio di mappa n. 4;
- S20 – particella catastale n. 61 del foglio di mappa n. 4.

Comune di Portula (BI) – Sorgenti Scaglia (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7), Sorgenti Solivo (S11, S12, S13, S14) e Derivazione Ponte Rosso (S8)

Le sorgenti denominate *Scaglia* si collocano nell'incisione del Rio Valberca ad una quota compresa tra 650 e 700 metri s.l.m. in area litologicamente costituita da dioriti, gabbri e noriti del Complesso Basici Ivrea Verbano.

Le sorgenti denominate *Solivo* (quota 590-610 metri s.l.m.) sono ubicate in corrispondenza della testata dell'incisione orientata da Nord-Ovest verso Sud-Est, presente immediatamente a Nord dell'abitato di Solivo su litologia granitica e caratterizzata dalla presenza di una frana che si forma appena a valle del Poggio Rossiglione e, scendendo nell'impluvio ove sono collocate le sorgenti, occupa gran parte del loro bacino idrografico.

La derivazione di acqua superficiale denominata *Ponte Rosso* è ubicata nella vallecchia formata da un piccolo rio affluente di destra del Valberca, ad una quota di 630 metri s.l.m.; il Rio Valberca nasce a monte della frazione Castagnea di Portula (760 metri s.l.m.) e si getta nel Torrente Sessera al confine tra il comune di Portula e di Pray (450 metri s.l.m.).

- S1 – particella catastale n. 191 del foglio di mappa n. 11;
- S2 – particella catastale n. 146 del foglio di mappa n. 11;
- S3 – particella catastale n. 147 del foglio di mappa n. 11;
- S4 – particella catastale n. 149 del foglio di mappa n. 11;
- S5 – particella catastale n. 87 del foglio di mappa n. 11;
- S6 e S7 – particella catastale n. 298 del foglio di mappa n. 8;
- S11 – particella catastale n. 677 del foglio di mappa n. 14;
- S12 e S13 – particella catastale n. 429 del foglio di mappa n. 14;
- S14 – particella catastale n. 638 del foglio di mappa n. 14;
- S8 – particella catastale n. 164 del foglio di mappa n. 11.

Comune di Pray (BI) – Sorgente Fontanaccia (S15) e Sorgente Collo (S16)

La sorgente *Fontanaccia* (quota 575 metri s.l.m.) si trova in corrispondenza della testata dell'impluvio immediatamente a Nord-Est del primo, sempre orientato da Nord-Ovest verso Sud-Est; la sorgente *Collo* (quota 580 metri s.l.m.) in corrispondenza della testata dell'impluvio seguente, compreso tra la dorsale di Collo a Ovest e quella di Flecchia ad Est, orientato da Nord-Nord-Ovest verso Sud-Sud-Est. Entrambe le captazioni sono impostate nelle rocce granitiche, mentre il complesso kinzigitico occupa la parte di monte dei loro bacini idrografici. Il substrato risulta sempre alterato intensamente nella coltre eluviale sabbioso limosa tipica di queste rocce; sul fondo di entrambe le incisioni sono presenti depositi colluviali, formati dal dilavamento dei versanti.

- S15 – particella catastale n. 284 del foglio di mappa n. 14;
- S16 – particella catastale n. 245 del foglio di mappa n. 14.

La maggior parte dei territori occupati dai bacini delle sorgenti in esame, è ricoperta da superficie boscata, caratterizzata soprattutto dalla presenza di alberi ad alto fusto, quali castagni e faggi; piccole radure prative sono presenti ogni tanto mentre nell'area di Pray e Portula sono localizzati numerosi piccoli abitati circondati da boschi.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A). Le aree di salvaguardia delle opere di captazione esaminate corrispondono all'inviluppo delle varie superfici parziali generate da ogni sorgente, data la vicinanza reciproca delle stesse e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

Sorgenti S1, S2 e S3:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'inviluppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta risultante, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle tre captazioni.

Sorgenti S4 e S5:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'inviluppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due captazioni.

Sorgenti S6 e S7:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'inviluppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le sorgenti, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta risultante,

un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due captazioni.

Sorgenti S11, S12, S13 e S14:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle quattro sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e quattro le sorgenti, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta risultante, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta risultante;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e quattro le sorgenti, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle quattro captazioni.

Sorgente S15:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Sorgente S16:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Le proposte di definizione delle derivazioni di acqua superficiale (S8, S17, S18, S19 e S20) sono invece state dimensionate utilizzando il criterio infrastrutturale come prevede il punto 4 dell'Allegato A del Regolamento regionale 15/R del 2006 e individuano la zona di tutela assoluta coincidente con la zona di rispetto – di forma poligonale – al cui interno sono contenute le opere di presa e i manufatti accessori necessari al trattamento ed al trasferimento delle acque alla rete.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati:

- *A1 10a - Regione Piemonte – Provincia di Biella – Comuni di Pray, Portula e Caprile – Planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia – S17-S18-S19-S20 – Scala 1:2.000;*
- *A1 10b - Regione Piemonte – Provincia di Biella – Comuni di Pray, Portula e Caprile – Planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia – S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8 – Scala 1:2.000;*
- *A1 10c - Regione Piemonte – Provincia di Biella – Comuni di Pray, Portula e Caprile – Planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia – S11-S12-S13-S14-S15-S16 – Scala 1:2.000;*

agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio dei Comuni di Portula (BI), di Pray (BI) e di Caprile (BI), che le hanno approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17 gennaio 2017 (Comune di Portula) e con nota del Responsabile del Servizio Urbanistica del 9

gennaio 2017 (Comune di Pray); il Comune di Caprile invece non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

Con la determinazione n. 1321 dell'11 aprile 2005 la Provincia di Biella aveva autorizzato provvisoriamente il Comune di Pray alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite un pozzo e venti sorgenti, per una portata massima complessiva di 13,20 l/s, una portata media di 9,0373 l/s ed un volume massimo di 285.000 metri cubi.

La concessione, inizialmente in capo al Comune di Pray e successivamente volturata alla Società CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., prevedeva originariamente altre tre captazioni, ovvero:

- un pozzo denominato *PI* ubicato presso l'abitato principale di Pray, sulla sponda idrografica sinistra del Torrente Sesslera; portata massima derivabile 1,20 l/s, per un volume annuo pari a 12.500 metri cubi;
- due sorgenti (*S9* e *S10*) ubicate presso la frazione Solivo di Portula, che però non sono più utilizzate.

A tal riguardo, con istanza della Società CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. alla Provincia di Biella in data 25 settembre 2015 è stata avviata una variante alla concessione di derivazione (pratica PRAY 10, Codice Utenza Regionale BI10559) che prevede la conversione del pozzo ad uso civile e la rinuncia alle due sorgenti *S9* e *S10*, mantenendo le portate e i volumi di concessione inalterati. La concessione prevede pertanto una portata massima complessiva di 13,20 l/s, una portata media di 9,0373 l/s, pari a un volume medio annuo di 285.000 metri cubi da tredici sorgenti e cinque derivazioni da acqua superficiale, ubicate nei Comuni di Caprile (BI) – quattro derivazioni da acqua superficiale – di Portula (BI) – undici sorgenti e una derivazione da acqua superficiale – e di Pray (BI) – due sorgenti.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, con nota in data 21 dicembre 2015, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione presentate.

Nella medesima nota, la stessa ARPA – a seguito di sopralluogo del 5 febbraio 2015 – ha evidenziato che nelle aree in esame non vi sono problematiche particolari dal momento che non sono presenti significativi centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata, fatte salve sporadiche attività di pascolo e alpeggi, non più utilizzati e distanti parecchie centinaia di metri dalle sorgenti; le captazioni sono per lo più collocate in luoghi caratterizzati da scarsa interferenza antropica anche se tuttavia è stata rilevata la presenza di rifiuti abbandonati (bidoni e pneumatici) e sterpaglie in aree prossime alle sorgenti *S1*, *S2*, *S3* ed *S16*.

Nella propria nota l'ARPA ha inoltre segnalato la necessità di provvedere con regolarità alla pulizia delle aree prossime alle sorgenti, al mantenimento del buono stato di conservazione dei manufatti di presa nonché l'impossibilità, al fine di non ostruire il deflusso idrico, di recintare le zone di tutela assoluta dal momento che le captazioni sono collocate all'interno di impluvi.

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota in data 12 agosto 2016, ha espresso parere favorevole in merito alle definizioni proposte.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha sottolineato che, per quanto riguarda le derivazioni *S8*, *S17*, *S18*, *S19* e *S20*, l'Ente gestore delle stesse – CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – dovrà avviare l'iter amministrativo per la classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prima di immetterle nella rete acquedottistica.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno delle

aree di salvaguardia delle sorgenti. Dalla proposta di Piano, che illustra l'utilizzo agro-forestale del territorio ed il suo livello d'antropizzazione e che descrive gli utilizzi in atto nelle singole particelle catastali, emerge che nelle aree di rispetto delle captazioni è presente per lo più bosco intervallato da terreni destinati a prato e non si rilevano attività extra agricole di particolare importanza. In considerazione della mancanza di informazioni circa le caratteristiche idrogeologiche e pedologiche dei suoli derivanti da una puntuale caratterizzazione, a tutti gli acquiferi che alimentano le sorgenti viene attribuito il grado di vulnerabilità "Elevato". Secondo le previsioni del Regolamento regionale 15/R/2006 in ambito montano e collinare le modalità di gestione delle attività agricole nelle aree di salvaguardia discendono direttamente dal grado di vulnerabilità degli acquiferi che, conseguentemente, ricadono tutte nella classe di vulnerabilità "A – Elevata". Tale valutazione determina la massima suscettibilità al rischio di contaminazione della risorsa e tale peculiarità del suolo dovrà pertanto costituire il riferimento tecnico cui fare riferimento per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole. I terreni appartenenti alla classe di vulnerabilità "Elevata" sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi a una attenta gestione della tecnica colturale differenziata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9, in data 2 marzo 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione delle sorgenti sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Ritenuto che la peculiarità della situazione locale consente di accogliere le proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle prese d'acqua superficiale S8, S17, S18, S19 e S20 eseguite utilizzando il criterio infrastrutturale previsto dalla parte 4 dell'Allegato A del medesimo Regolamento regionale.

Atteso che le aree di salvaguardia proposte delle sorgenti S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S11, S12, S13, S14, S15 e S16 sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le diciotto captazioni potabili utilizzate per garantire l'approvvigionamento idrico dell'acquedotto a servizio del Comune di Pray (BI), localizzate nei Comuni di Caprile (BI) – quattro derivazioni da acqua superficiale – di Portula (BI) – undici sorgenti e una derivazione da acqua superficiale – e di Pray (BI) – due sorgenti – e gestite dalla Società CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009 (aggiornamento in data 15 dicembre 2016).

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità

delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti *S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S11, S12, S13, S14, S15* e *S16*, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle derivazioni da acqua superficiale *S8, S17, S18, S19* e *S20* – di forma poligonale e coincidenti con le zone di rispetto – così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere necessarie al trattamento ed al trasferimento delle acque alla rete;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si verifichi la natura e, nel caso, si rimuovano i rifiuti abbandonati (bidoni e pneumatici) e sterpaglie individuati in aree prossime alle sorgenti *S1, S2, S3* ed *S16*;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle piste sterrate e delle strade asfaltate – le prime utilizzate per lo più per l'esbosco, le seconde caratterizzate da traffico esiguo e spesso di tipo interpodereale, con accesso riservato ai soli proprietari dei terreni – ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici asfaltate coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia proposte – alcune aree edificate, alcuni edifici sparsi, un capannone adibito al deposito di materiale legnoso che tuttavia ricade solo parzialmente all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *S15* e talune aree prative molto ristrette che non risultano utilizzate da tempo per il pascolo del bestiame – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- prima che le acque superficiali derivate dalle captazioni *S8, S17, S18, S19* e *S20* vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Ente gestore delle stesse – CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – dovrà avviare l'iter amministrativo ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile; tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano dovranno essere eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- si provveda, se ritenuto necessario, ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito competenti per territorio, il monitoraggio della qualità delle acque superficiali captate a monte ed in prossimità delle opere di presa *S8, S17, S18, S19* e *S20*, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque superficiali destinate al consumo umano;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alle proposte di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle aree stesse.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, Provincia di Biella da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari – trattandosi di terreni classificati in “Classe 1” – è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle area di salvaguardia delle sorgenti potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 1321 dell'11 aprile 2005 con la quale la Provincia di Biella aveva autorizzato provvisoriamente il Comune di Pray alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite un pozzo e venti sorgenti, per una portata massima complessiva di 13,20 l/s, una portata media di 9,0373 l/s ed un volume massimo di 285.000 metri cubi;

vista l'istanza della Società CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. alla Provincia di Biella – in data 25 settembre 2015, prot. n. 0007533/PC/mcm – con la quale è stata avviata una variante alla concessione di derivazione di cui sopra (pratica PRAY 10, Codice Utenza Regionale BI10559) e che prevede la conversione del pozzo ad uso civile e la rinuncia alle due sorgenti S9 e S10, mantenendo le portate e i volumi di concessione inalterati. La concessione prevede pertanto una portata massima complessiva di 13,20 l/s, una portata media di 9,0373 l/s, pari a un volume medio annuo di 285.000 metri cubi da tredici sorgenti e cinque derivazioni da acqua superficiale, ubicate nei Comuni di Caprile (BI) – quattro derivazioni da acqua superficiale – di Portula (BI) – undici sorgenti e una derivazione da acqua superficiale – e di Pray (BI) – due sorgenti;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – in data 21 dicembre 2015 – prot. n. 104723;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – in data 12 agosto 2016 – prot. n. 00 37644;

vista la nota del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Pray (BI), in data 9 gennaio 2017 – prot. n. 84, di approvazione delle proposte di definizione presentate;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Portula (BI) n. 2, in data 17 gennaio 2017, di approvazione delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, in data 13 febbraio 2017 – prot. n. 227, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 80 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
D E T E R M I N A

- a) Le aree di salvaguardia di diciotto captazioni a servizio dell'acquedotto del Comune di Pray (BI), captazioni ubicate nei Comuni di Caprile (BI) – quattro derivazioni da acqua superficiale – di Portula (BI) – undici sorgenti e una derivazione da acqua superficiale – di Pray (BI) – due sorgenti – e gestite dalla Società CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

- AI 10a - Regione Piemonte – Provincia di Biella – Comuni di Pray, Portula e Caprile – Planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia – S17-S18-S19-S20 – Scala 1:2.000;
- AI 10b - Regione Piemonte – Provincia di Biella – Comuni di Pray, Portula e Caprile – Planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia – S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8 – Scala 1:2.000;
- AI 10c - Regione Piemonte – Provincia di Biella – Comuni di Pray, Portula e Caprile – Planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia – S11-S12-S13-S14-S15-S16 – Scala 1:2.000;

allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

- b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii., relativi rispettivamente – per quanto riguarda le captazioni da sorgenti – alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette ed allargate e – per quanto concerne le prese d'acqua superficiale – relativi alle zone di tutela assoluta, coincidente con la zona di rispetto, come prevede il criterio infrastrutturale al punto 4 dell'Allegato A del Regolamento regionale 15/R del 2006.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia delle sorgenti, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in classe “Elevata” – stante l'elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica sotterranea – occorrerà valutare attentamente le pratiche agronomiche impiegabili. Nelle zone di rispetto ristrette è vietato il pascolamento, l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari mentre nelle zone di rispetto allargate l'eventuale impiego di concimi chimici e fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione delle aree di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Sui terreni coltivati a prato la concimazione azotata, fermo restando l'obbligo di non superare il limite d'impiego di 170 kg/ha, dovrà bilanciare gli apporti in relazione alla natura dei terreni e ai prevedibili asporti delle colture. Nei medesimi terreni i fertilizzanti contenenti fosforo e potassio potranno essere somministrati in un quantitativo pari unicamente al prevedibile asporto delle colture.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

In tutta le aree interessate è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfezzanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree assimilate a “bosco” come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”, la cui presenza nelle aree di salvaguardia risulta comunque marginale, é, inoltre, vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione.

Resta vietato, inoltre, l'intervento con fitofarmaci per il contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a “verde privato” e nelle aree a particolare destinazione funzionale, quali eventuali zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pray (BI) – CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti *S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S11, S12, S13, S14, S15 e S16*, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso ai manufatti di captazione dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - garantire che le zone di tutela assoluta delle derivazioni da acqua superficiale *S8, S17, S18, S19 e S20* – di forma poligonale e coincidenti con le zone di rispetto – siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere necessarie al trattamento ed al trasferimento delle acque alla rete;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
 - avviare l'iter amministrativo ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile derivate dalle captazioni *S8, S17, S18, S19 e S20* prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale; tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano dovranno essere eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
 - provvedere, se ritenuto necessario, ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito competenti per territorio, il monitoraggio della qualità delle acque superficiali captate a monte ed in prossimità delle opere di presa *S8, S17, S18, S19 e S20*, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque superficiali destinate al consumo umano.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pray – CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Caprile, Portula e Pray affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - verificare la natura ed eventualmente rimuovere i rifiuti abbandonati (bidoni e pneumatici) e sterpaglie individuati in aree prossime alle sorgenti *S1, S2, S3 ed S16*;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle piste sterrate e delle strade asfaltate – le prime utilizzate per lo più per l'esbosco, le seconde caratterizzate da traffico esiguo e spesso di tipo interpodereale, con accesso riservato ai soli proprietari dei terreni – ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove

- necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici asfaltate coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia – alcune aree edificate, alcuni edifici sparsi, un capannone adibito al deposito di materiale legnoso che tuttavia ricade solo parzialmente all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente S15 e talune aree prative molto ristrette che non risultano utilizzate da tempo per il pascolo del bestiame – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin